




La sicurezza nei luoghi di lavoro

Silvia Ceccherini - Avvocato

Le fonti del diritto del lavoro




Le fonti statuali: quali sono?

COSTITUZIONE ITALIANA

**LEGGE ORDINARIA E ALTRI ATTI CON FORZA DI
LEGGE**

CODICE CIVILE

Le fonti statuali: la Costituzione



La Costituzione e la salute dei lavoratori


Articolo 2



La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

La Costituzione e la salute dei lavoratori

Articolo 32



La Repubblica TUTELA LA SALUTE come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.


La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La Costituzione e la salute dei lavoratori


Articolo 41

**L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.**

Le fonti statuali: la Legge e il diritto del lavoro



Le fonti statuali: la Legge e il diritto del lavoro



Fonti statuali: Statuto dei lavoratori

LEGGE 300/1970
Statuto dei lavoratori ART. 9



I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Le fonti statuali: il Codice civile e il diritto del lavoro

**Libro V
DEL LAVORO
(ART. 2060 - 2642)**

OBBLIGHI LAVORATORE/Diritti datore lavoro

- a) **Obbligo di diligenza;**
- b) **Obbligo di obbedienza;**
- c) **Obbligo di fedeltà: divieto di concorrenza e obbligo riservatezza**

Le fonti statuali: il Codice civile e il diritto del lavoro

**Libro V
DEL LAVORO
(ART. 2060 - 2642)**

DIRITTI LAVORATORE/obblighi DATORE LAVORO:

- a) diritto all'integrità fisica ed alla salute;
- b) diritto alla mansione;
- c) diritto all'orario di lavoro;
- d) diritto al riposo settimanale;
- e) diritto a retribuzione o indennità in caso di infortunio, malattia, gravidanza

Le fonti statuali: il Codice civile e la sicurezza nei luoghi di lavoro

**Art. 2087 codice civile
(Libro V DEL LAVORO)**

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa LE MISURE che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono NECESSARIE a TUTELARE L'INTEGRITA' FISICA E LA PERSONALITA' MORALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

Le fonti statuali: il Testo Unico sulla sicurezza

LEGGE DELEGA 123/2007

```
graph TD; A[LEGGE DELEGA 123/2007] --> B["D.lgs 81/08 modificato da D.lgs 106/09  
=  
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI  
LUOGHI DI LAVORO"]; B --> C["Riorganizza e riordina tutta la materia della sicurezza  
introducendo norme nuove"]; style A fill:#ffffcc,stroke:#333,stroke-width:1px; style B fill:#ffffcc,stroke:#333,stroke-width:1px; style C fill:#ffffcc,stroke:#333,stroke-width:1px;
```

**D.lgs 81/08 modificato da D.lgs 106/09
=
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO**

**Riorganizza e riordina tutta la materia della sicurezza
introducendo norme nuove**

Le fonti sovranazionali

**DIRITTO
INTERNAZIONALE**


**Atti emanati da O.I.L.
Organizzazione Internazionale del
Lavoro**

**DIRITTO
COMUNITARIO**

Regolamenti


Direttive

Decisioni



Le fonti sindacali

**CONTRATTAZIONE
INDIVIDUALE**



**L'accordo viene raggiunto
tra datore di lavoro
e lavoratore**

**CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA**



**Lavoratori e imprenditori
sono
rappresentati da rispettive
Associazioni di categoria**

**ACCORDI
INTERCONFEDERALI**



**Stipulati da
Confederazioni
riguardano istituti di
generale
applicazione**

Gli usi

Consistono in una ripetizione costante ed uniforme di una determinata condotta con la convinzione della sua conformità al diritto


USI NORMATIVI

**Gli usi prevalgono sulle disposizioni di legge se sono più favorevoli al lavoratore
Non prevalgono sui contratti individuali o collettivi di lavoro**

USI AZIENDALI

Prassi adottata nei confronti dei lavoratori nell'ambito di una azienda NON HANNO VALORE DI FONTE DEL DIRITTO GENERALIZZATA

La responsabilità civile



La responsabilità civile

**RESPONSABILITA'
PRECONTRATTUALE**
(*art. 1337 cod. civ.*)

Le parti si devono
comportare secondo
“ BUONA FEDE ”

si è obbligati al risarcimento
del danno se una delle parti
non comunica all'altra prima
della conclusione del contratto
l'esistenza di una causa di
invalidità

La responsabilità civile

**RESPONSABILITA'
CONTRATTUALE**
Art. 1218 e 1223 cod. civ.

Contratto = impegno
reciproco di diritti e obblighi

↓

Obbligo di **RISARCIMENTO DEL DANNO** se la parte inadempiente non prova che inadempimento ritardo è dovuto a causa a lui non imputabile

risarcimento del danno =
1) perdita subita+
2) mancato guadagno

La responsabilità civile

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATUALE

Art. 2043 codice civile

**1) FATTO MATERIALE:
azione od omissione**

**2) DANNO = conseguenza
diretta e immediata dell'azione
o dell'omissione
DANNO= INGIUSTO
violazione di un diritto
“assoluto”.**

3) COLPEVOLEZZA:

- **DOLO**=volontà di danneggiare o
- **COLPA** = imprudenza; negligenza; imperizia

La responsabilità penale

**ART. 27 CODICE
PENALE**

**La responsabilità penale è
PERSONALE: solo una persona fisica è
penalmente responsabile**

**L'imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna DEFINITIVA che non
può più essere impugnata**


La responsabilità penale

ART. 40 CODICE PENALE

Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza diretta e immediata della sua azione od omissione.

NON IMPEDIRE UN EVENTO CHE SI HA L'OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE EQUIVALE A CAGIONARLO


La responsabilità penale



Non fanno riferimento ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO PSICOLOGICO DI CHI AGISCE ES. Guida in stato di ebrezza

La tutela assicurativa in caso di infortunio o malattia professionale

Assicurazione sociale obbligatoria



Cost. (art. 38 comma 2) + T.U. delle disposizioni su assicurazione obbligatoria DPR 1124/65 integrato da D.lgs 38/2000

E' gestita da INAIL Istituto Nazionale di previdenza contro gli Infortuni sul lavoro

La tutela assicurativa in caso di infortunio o malattia professionale

Soggetti interessati



- 1) Lavoratori addetti ad attività rischiose che svolgono un lavoro retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro;**
 - 2) I soci di cooperative e di ogni altro tipo di società;**
 - 3) Gli apprendisti**
 - 4) Gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura;**
 - 5) Lavoratori parasubordinati ed occasionali**
-

La tutela assicurativa in caso di infortunio o malattia professionale

Infortunio sul lavoro



Ogni lesione originata in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o l'inabilità permanente (assoluta o parziale al lavoro) o l'inabilità temporanea assoluta che determini una astensione dal lavoro per più di tre giorni

La tutela assicurativa in caso di infortunio o malattia professionale

Malattia professionale



Evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa.

La causa agisce lentamente o per gradi sull'organismo del soggetto e deve risultare in diretta relazione con l'esercizio di determinate attività nelle quali trovare la propria origine (Tab. Min. Lavoro su malattie professionali)

Il D.lgs 81/08 : a chi si applica?

A tutti i settori di attività PRIVATI E PUBBLICI e a tutte le tipologie di rischio

**ART. 3, I
COMMA**

A tutti i lavoratori SUBORDINATI o AUTONOMI; AI SOGGETTI AD ESSI EQUIPARATI salvo alcune eccezioni che prevedono una particolare disciplina:

- 1) lavoratori interinali;**
- 2) lavoratori in distacco;**
- 3) lavoratori a progetto;**
- 4) lavoratori a distanza**

**ART. 3, IV,
COMMA**

Il D.lgs 81/08 : a chi non si applica?

PICCOLI LAVORATORI DOMESTICI A CARATTERE STRAORDINARIO

INSEGNANTI PRIVATI E SUPPLEMENTARI

**ASSISTENTI DOMICILIARI AI BAMBINI,
AGLI AMMALATI, AGLI ANZIANI E AI
DISABILI**

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale

Datore di lavoro

Dirigente

Preposto

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Addetto del servizio di prevenzione e protezione

Medico competente

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Datore di lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa

Datore di lavoro

Ha il compito di garantire la salute dei lavoratori adottando tutte le misure di prevenzione che secondo la sua esperienza e la tecnica sono finalizzate al raggiungimento di tale scopo. In particolare ha l'obbligo di fare la valutazione dei rischi, programmare la prevenzione, informare e formare i lavoratori circa i rischi e le misure di sicurezza da adottare, coinvolgere e nominare tutte le figure che fanno parte del SPP.

Datore di lavoro: delega

- 1) Deve risultare da atto scritto recante data certa e deve essere accettata per iscritto dal delegato;**
- 2) il delegato deve avere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;**
- 3) deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate**

Datore di lavoro: delega

Non è ammessa per seguenti funzioni:

- valutazione e redazione DVR;**
- nomina RSPP**

Dirigente

Colui che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

Preposto

Colui che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

RSPP e ASPP

RSPP: persona designata dal datore di lavoro per coordinare il Servizio di prevenzione e protezione- L'ASPP fa parte del SPP.

Medico competente

Collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al Testo Unico;

RLS

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Il D.lgs 81/08 succ.mod.:l'impianto sanzionatorio

**SANZIONI
PENALI**

**PER LO PIU' REATI
CONTRAVVENZIONALI
= pena alternativa**

**ARRESTO
5 gg - 3 aa**


**AMMENDA
2€ - 1032 €**

**SANZIONI
AMMINISTRATIVE**


**ILLECITI
AMMINISTRATIVI**

**SANZIONE
PECUNIARIA**

Il D.lgs 81/08 – Resp. penale



Il D.lgs 81/08 – Resp. penale



REATI PENALI
CONTRAVVENZIONALI

Si applicano disposizioni in
materia di **PRESCRIZIONE ED
ESTINZIONE DEL REATO**
(*art. 20 ss D.lgs 758/94*) :

***SE IL TRASGRESSORE ELIMINA LA SITUAZIONE
ANTIGIURIDICA ACCERTATA in materia
antinfortunistica, OTTIENE LA POSSIBILITA DI
ESTINGUERE IL REATO CON IL PAGAMENTO DI UNA
SOMMA PARI AD 1/4 DEL MAX DELL'AMMENDA
PREVISTA DALLA CONTRAVVENZIONE***

LE FASI

1

ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI REATO CONTENUTO NEL TESTO UNICO

2

A) Organo di vigilanza impartisce “**PRESCRIZIONE**” dando un termine per la regolarizzazione della violazione (max 12 mesi)

B) Organo di vigilanza comunica a Procura della Rep. esistenza **NOTIZIA DI REATO**

C) Organo di vigilanza procede con identificazione personale al soggetto che diviene **INDAGATO** del reato

3

Decorsi 60 gg. dal termine previsto dalla "prescrizione" l'organo di vigilanza verifica se la violazione che aveva riscontrato è stata eliminata

VERIFICA POSITIVA:

contravventore paga nei 30 gg successivi in sede amm.va somma pari ad $\frac{1}{4}$ del max ammenda prevista per quel reato

Entro 120 gg. dalla scadenza della prescrizione organo di vigilanza comunica a P.M. adempimento prescrizione e pagamento somma

Reato = estinto
P.M. chiede **archiviazione del procedimento**

3.1

VERIFICA NEGATIVA:

Entro 90 gg dalla scadenza del termine per la prescrizione, l'organo ispettivo ne da notizia al P.M ed al contravventore ed il procedimento penale prosegue il suo corso

Alla fine delle indagini del P.M.:
a) richiesta di rinvio a giudizio;
b) richiesta archiviazione

4

E SE IL CONTRAVVENTORE ADEMPIE

FUORI TERMINE MA IN UN TEMPO ADEGUATO ALLA FINALITA' DELLA NORMA

CON MODALITA' DIVERSE DA QUELLE INDICATE NELLA PRESCRIZIONE

Possibilità di beneficiare **OBLAZIONE** discrezionale prevista da 162 BIS C.P.P. CON PARTICOLARITA' della riduzione a 1/4 del max dell'ammenda anziché 1/2

Per le contravvenzioni previste dal T.U e punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può su richiesta dell'imputato sostituire la pena irrogata con il limite di 12 mesi con il pagamento di una somma stabilita secondo i criteri indicati dall'art. 135 c.p. (250 € per ogni giorno di detenzione)

La sostituzione può avvenire solo se siano state eliminate le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a 2.000 €.

Detta sostituzione di pena non è consentita quando :

- la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro;*
- quando il fatto è stato commesso da un soggetto che abbia già riportato una condanna definitiva per la violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.*

Il reato in questo caso si estingue decorsi 3 anni da passaggio in giudicato della sentenza (cfr nuovo art. 302 T.U. modificato da D.lgs 106/09)

La responsabilità amministrativa degli enti

Nel caso di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse per il mancato rispetto della normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro SI DETERMINA oltre alla responsabilità penale prevista per i reati di omicidio colposo e/o lesioni gravi o gravissime anche una RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A CARICO DELL'ENTE (*art. 300 T.U.*)

- Sanzione pecuniaria Sanzione pecuniaria pari a max 1.000 quote. Ogni quota varia da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549
- Sanzione interdittiva da 3 mesi a 1 anno
- Iscrizione per 5 anni nell'anagrafe delle sanzioni amm.ve dipendenti da reato

**ANOMALIA
PROCESSO PENALE UNICO :
ALL'IMPRESA SI APPLICANO
LE STESSE REGOLE
DEL PROCESSO PENALE**

LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A CARICO DELL'ENTE

E' ESCLUSA QUANDO IL REATO E' COMMESSO DA SOGGETTI CON RUOLO APICALE NELLA SOCIETA' SE...

- A) l'organo dirigente dimostra di aver adottato modelli organizzativi e gestionali atti a prevenire i reati;
- B) i soggetti che hanno commesso il reato hanno eluso in modo fraudolento detti modelli

Il Dlgs 81/08: gli illeciti amministrativi

ILLECITI
AMMINISTRATIVI

Si applicano disposizioni in materia di **DIFFIDA OBBLIGATORIA** (*art.13 D.lgs 124/04 e Legge 689/1981*) :

SE IL TRASGRESSORE ELIMINA LA SITUAZIONE ANTIGIURIDICA ACCERTATA in materia antinfortunistica, OTTIENE LA POSSIBILITA DI ESTINGUERE L'ILLECITO PAGANDO IL MINIMO DELLA SANZIONE

Il Dlgs 81/08: gli illeciti amministrativi

**ILLECITI
AMMINISTRATIVI**

LE FASI



**ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO da parte dell'organo di
vigilanza**

**Organo di vigilanza DIFFIDA a SANARE irregolarità che
possono essere sanate ENTRO UN CERTO TERMINE**

**PAGAMENTO DEL MINIMO della sanzione = ESTINZIONE
PROCEDIMENTO**

Chi svolge l'attività di vigilanza?

ASL competenti per territorio
*Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di
lavoro*

Corpo nazionale VV.FF

Ministero del Lavoro ed della
previdenza sociale

Autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito
portuale

**Quali funzioni
svolge l'organo di
vigilanza?**

POLIZIA AMMINISTRATIVA

“diritto di accesso”:

- a) ispezione dei luoghi degli impianti, dei macchinari e di tutti i mezzi di protezione individuale e collettiva;
- b) potere di intervista “interrogatorio”;
- c) esame di tutti i documenti che attengono alla sicurezza (valutazione rischi, schede prodotti, manuali manutenzione e d'uso, fatture acquisto mezzi protezione)
- d) accertamenti di carattere tecnicoscienfifico

POLIZIA GIUDIZIARIA accertamenti di
rilievo penale

L'impianto sanzionatorio

Datori lavoro; Dirigenti; Preposti; Lavoratori; Medico Competente; Progettista, installatore fornitore e fabbricante Committente e Responsabile dei lavori

Sanzioni generali

Si applicano indipendentemente dal tipo di attività svolta dall'azienda (Articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 87)

Sanzioni speciali

Si relazionano al tipo di attività svolta dall'azienda e dettagliano il contenuto di quelle generali (Articoli 157, 158, 165, 170, 171, 178, 219, 220, 262, 263, 264, 282, 283, 284, 285, 286, 297)

Datore di lavoro: *art. 55*

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda € 2.500 - € 6.400



- I) Se non effettua la valutazione dei rischi in collaborazione con RSPP e medico c.;
- II) se non nomina RSPP o in caso di svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione non partecipa ai prescritti corsi di formazione

Ammenda € 2.000 - € 4.000


Se adotta DVR:
I) senza programmare le misure opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza o senza l'individuazione delle procedure per attuare le suddette misure in assenza delle misure prescritte;
II) senza consultare RLS o senza tener conto di modifiche processo produttivo

Ammenda € 1.000 - € 2.000

Se adotta il DVR senza una relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa, senza l'indicazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protez. adottati, senza indicazione nominativo RSPP, RLS e Medico competente

Datore di lavoro e dirigente: art. 55

**Arresto da 2 a 4 mesi o
Ammenda da € 750 a € 4.000**

- 
- I) Se non consegnano a RSPP il DVR;
 - II) se non forniscono a impresa appaltatrice o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano e su misure di emergenza adottate in relazione a propria attività;
 - III) se non adottano disposizioni generali per la gestione delle emergenze e misure pronto soccorso

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800



Mancata verifica nei contratti di appalto di idoneità tecnica profess. di imprese appaltatrici

**Arresto da 2 a 4 mesi o
Ammenda da € 1.200 a € 5.200**

- I) Se non si tiene conto , nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- II) mancata adoz. di misure appropriate affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano a zone di rischio grave e specifico;
- III) non richiedere osservanza da parte dei singoli lavoratori di disp. aziendali in materia di sicurezza
- IV) mancata adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- V) nel caso non si assicurino a lav., preposti RLS e RSPP adeguata formazione e formaz.;
- VI) non adottano misure prev. antincendio

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000



- I) non nominano medico c. ;
- II) non forniscono a lavorat. disp. protez. Indiv.
- III) se non aggiornano misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi o produttivi che hanno rilevanza per la salute

Ammenda
da € 2.000 a € 4.000

- I) non richiedono a medico c. osservanza di obblighi previsti a suo carico;
- II) non consentono ai lavoratori tramite RLS di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza;
- III) mancata consultazione RLS;
- IV) mancata convocazione nelle unità produttive con + di 15 lav. della riunione periodica

Sanzione pecuniaria da € 2.000 a € 6.000

Se DVR e DVRI non sono custoditi presso l'unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi;

Se nel corso della riunione periodica il datore di lavoro non sottopone all'esame dei partecipanti il DVR, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria i criteri di scelta e le caratteristiche tecniche dei dispositivi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori.

Sanzione amministrativa
Da € 1.000 a € 4.500

I) mancata comunicazione a fini statistici, a INAIL dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino assenza di almeno 3 gg.

II) mancata vigilanza affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

III) mancata informazione al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente delle notizie in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro

**Sanziona amministrativa
da € 500 a € 1.800**

- I) mancata comunicazione al medico competente della cessazione del rapporto di lavoro;
- II) mancata comunicazione all'INAIL a fini statistici dei dati su infortuni sul lavoro che comportino assenza di almeno 1 giorno escluso quello dell'evento
- III) mancata redazione verbale periodico

La responsabilità penale del preposto: *art. 56*

Arresto sino a 2 mesi o ammenda da € 400 - 1.200

I) mancata vigilanza sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale e, in caso di persistenza della inosservanza , di mancata informazione ai loro superiori

II) mancata richiesta dell'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato abbandonino il posto di lavoro

....

SEGUE

III) nel caso in cui richieda ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

IV) mancata segnalazione a dirigente o datore lavoro delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altra situazione di pericolo di cui venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta

Arresto sino a 1 mese o ammenda da € 200 - 800

I) mancata verifica affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano a zone che li espongono a rischio grave e specifico;

II) mancata informazione ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni da prendere in tema di protezione

III) mancata frequenza dei corsi di formazione

La responsabilità penale del lavoratore: *art. 59*

Arresto sino a 1 mese o Ammenda da € 200 - 600

- I) Non osservino disposizioni e istruzioni impartite da datore lavoro dirigenti e preposti ai fini della protezione;
- II) Non utilizzano correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
- III) Non segnalano immediatamente a datore di lavoro dirigente o preposto deficienze dei mezzi o dei dispositivi di sicurezza;

... SEGUE

IV) nel caso in cui compiano di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori ;

V) non partecipino a corsi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro o non si sottopongano a controlli sanitari;

VI) nel caso in cui rifiutino senza giustificato motivo incarico di primo soccorso, prevenzione incendi o gestione emergenze

La responsabilità amministrativa del lavoratore

Pena pecuniaria da € 50 – 300

nel caso in cui i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto non espongano apposita tessera di riconoscimento con fotografia, contenete generalità lavoratore e datore lavoro

LAVORATORI AUTONOMI, IMPRESE FAMILIARI E PICCOLI IMPRENDITORI Art. 60

Arresto sino ad 1 mese o Ammenda da € 200 - 600

I) non utilizzano attrezzature di lavoro in conformità con le disposizioni di cui al Testo Unico e nel caso in cui non si muniscano di dispositivi di protezione individuale o questi ultimi non vengano utilizzati conformemente alla Legge;

II) non si muniscano di tessera di riconoscimento corredata di foto e proprie generalità qualora eseguano prestazione in luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto